

TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

della **Prof.ssa Paternò Cettina Amalia**, nata a Milazzo (ME) il 3 giugno 1978, C.F. PTRCTN78H43F206H, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dall'Avv. Stefano Polizzotto (C.F. PLZSFN69R26G797X, fax 091304188, pec stefano.polizzotto@cert.avvocatitermini.it) e dall'Avv. Rossana Ingrassia Strano (C.F. NGRRSN87R48G273C, fax n. 091304188, pec rossanaingrassiastrano@pecavvpa.it) ed elettivamente domiciliata in Schio (VI) presso lo studio dell'Avv. Marco Giancesini, via Ippolito Nievo, n. 7 – cap. 36015

- Ricorrente-

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro-tempore* e attuale rappresentante legale, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Venezia, Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30100 - è elettivamente domiciliato;

- **Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, in persona del dirigente *pro-tempore* con sede in Venezia, Riva de Biasio S.Croce 1299 - C.A.P. 30135, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Venezia, Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30100 - è elettivamente domiciliato;

- **Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Vicenza** in persona dell'attuale rappresentante legale, con sede in Vicenza, via Borgo Scroffa, n. 2, – C.A.P. 36100, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Venezia, Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30100 - è elettivamente domiciliato;

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona dell'attuale rappresentante legale, con sede in Palermo, Via Fattori, n. 60 – C.A.P. 90146, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Venezia, Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30100 - è elettivamente domiciliato;



- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina**, in persona dell'attuale rappresentante legale, con sede in Messina, Via S.Paolo Is., n. 361 – C.A.P. 98122, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Venezia, Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30100 - è elettivamente domiciliato;

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio I – Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo**, in persona dell'attuale rappresentante legale, con sede in Palermo, Via San Lorenzo, n. 312/g – C.A.P. 90146, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Venezia, Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30100 - è elettivamente domiciliato;

-Resistenti-

E NEI CONFRONTI DI

- **DI TUTTI I DOCENTI ISCRITTI NELLE GRADUATORIE DI MOBILITÀ PER IL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017**, degli ambiti territoriali della Provincia di Messina (nn. 15, 13 16 o 14), dell'ambito n. 22 di Palermo e, comunque, dell'ambito spettante alla ricorrente in base al corretto punteggio di mobilità ed alle preferenze espresse, classe di concorso Sostegno e classe di concorso A036 Filosofia, Psicologia e Scienze dell'Educazione, ossia di tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento della ricorrente nella graduatoria di sua spettanza, sarebbero scavalcati in graduatoria da quest'ultima;

- potenziali resistenti -

PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE

- dell'allegato D "Tabella di valutazione dei titoli" del CCNI mobilità a.s. 2016/2017 nella parte in cui, per la valutazione dei titoli di servizio, assegna punti 3 per ogni anno di servizio pre-ruolo, purché lo stesso sia riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e, quindi, esclude il servizio pre-ruolo prestato in scuole paritarie;

- della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 8 aprile 2016 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera";

- dell'allegato D "Tabella di valutazione dei titoli" del CCNI mobilità a.s. 2016/2017



nella parte in cui, per la valutazione dei titoli di servizio, assegna punti 3 per ogni anno di servizio pre-ruolo, mentre per il servizio prestato nel ruolo prevede l'assegnazione di punti 6;

- ove occorra e per quanto di ragione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016 del MIUR;
- degli esiti della mobilità interprovinciale della scuola secondaria di II grado per l'anno scolastico 2016/2017 nei termini di seguito indicati;

PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio di insegnamento svolto nelle Scuole Regionali Siciliane Pareggiate-Paritarie negli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2012/2013 nella stessa misura in cui è valutato il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole statali;
- del diritto della ricorrente alla valutazione del servizio pre-ruolo con punti 6 per ciascun anno al pari del servizio prestato nel ruolo;
- del diritto dell'odierna ricorrente ad avere attribuito il punteggio complessivo di:
 - a) punti 109 + 6 punti per il comune di ricongiungimento al coniuge, nel caso di valutazione del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole Pareggiate-Paritarie della Regione Siciliana con equiparazione del predetto servizio a quello di ruolo;
 - b) o, in subordine, ad avere attribuito il punteggio complessivo di punti 70 + 6 punti per il comune di ricongiungimento al coniuge, nel caso di valutazione del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole Pareggiate-Paritarie della Regione Siciliana al pari del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole statali;

CON CONSEGUENTE CONDANNA

delle Amministrazioni convenute a ripetere le operazioni di mobilità propedeutiche all'assegnazione della sede definitiva spettante all'odierna ricorrente, previa correzione del punteggio attribuito alla stessa nei termini di seguito indicati;

NONCHÉ PER L'ATTRIBUZIONE

della corretta sede di servizio in uno degli ambiti della Provincia di Messina (n. 15, 13, 16 o 14) o nell'ambito n. 22 di Palermo o, comunque, nell'ambito spettante alla ricorrente in base al corretto punteggio di mobilità ed alle preferenze espresse.



FATTO

1. La Prof.ssa Paternò Cettina Amalia per effetto della Legge n. 124/1999, ed a seguito dello scorrimento della graduatoria ad esaurimento (GAE) in cui si è trovata inserita, con contratto individuale a tempo indeterminato, prot. n. 2678 del 5 marzo 2014, è stata assunta dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto quale docente di ruolo nella scuola secondaria statale di II° su posto di Sostegno e per l'insegnamento della disciplina di Filosofia, psicologia e scienze (classe di concorso A036), con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2013 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio (1° settembre 2013) (cfr. doc. 1).

Prima di tale immissione in ruolo, l'odierna ricorrente, ha svolto servizio pre-ruolo sia presso scuole statali, sia presso Istituti Regionali Siciliani Pareggiati-Paritari come docente di sostegno e/o per la classe di concorso A036 (cfr. Allegato D alla di mobilità – Doc. 2); e precisamente:

- negli anni 2006/2007, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 ha prestato servizio per più di 180 giorni presso scuole statali;
- **nell'a.s. 2007/2008**, dal 29 novembre 2007 al 11 giugno 2008 ha prestato servizio presso l'I.R.I.S.S. di Catania, **scuola Regionale siciliana pareggiata**, quale docente di sostegno;
- **nell'a.s. 2008/2009**, dal 4 novembre 2008 al 30 giugno 2009 ha prestato servizio presso l'I.R.I.S.S.I.A.P.C. di Bagheria (PA), **scuola Regionale siciliana pareggiata**, quale docente di sostegno;
- **nell'a.s. 2012/2013**, dal 21 settembre 2012 al 30 giugno 2013, ha prestato servizio presso il Liceo Artistico "R. Guttuso" di Bagheria (PA), **scuola Regionale siciliana pareggiata**, quale insegnante di sostegno.

Successivamente all'immissione in ruolo, avvenuta in data 5 marzo 2014, l'odierna ricorrente ha prestato servizio presso i seguenti istituti:

- nell'a.s. 2013/2014, dal 1° settembre 2013 al 30 giugno 2014 ha prestato servizio presso il Liceo Artistico Santo Stefano di Camastra (ME) quale docente di sostegno;
- nell'a.s. 2014/2015, dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2015 ha prestato servizio presso l'istituto statale I.I.S. "Boscardin" di Vicenza, quale docente di sostegno.



Nel corso del 2015, l'odierna ricorrente ha chiesto ed ottenuto un congedo straordinario per l'espletamento di un dottorato di ricerca che si protrarrà anche per il corrente a.s. 2016/2017 e precisamente fino al 30 novembre 2017 (cfr. doc 3).

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 8 della L. 107/2015 “*La Buona Scuola*” il Ministero dell'Istruzione, per l'a.s. 2016/2017, ha avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia rivolto a tutti i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015 ed ai neoassunti nell'a.s. 2015/2016.

Per disciplinare la procedura di mobilità nazionale, in data 8 aprile 2016 è stato sottoscritto il CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno 2016/2017, il quale all'art. 6 “Fase B” ha previsto che “1. *Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia...*” (cfr. doc. 4).

L'odierna ricorrente, in base alle fasi individuate dal predetto art. 6 del CCNI, è rientrata nella fase B1 della mobilità, ed ha presentato apposita domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di II° grado per l'a.s. 2016/2017, indicando tutti i servizi svolti, così come sopra elencati, (cfr. allegato D della domanda di mobilità), i titoli posseduti e gli Ambiti territoriali in ordine di priorità tra i quali, *in primis*, tutti quelli di Messina e poi l'Ambito 22 di Palermo (cfr. doc. 2).

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza, deputato alla valutazione della domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di II° grado per l'a.s. 2016/2017 presentata dalla ricorrente, ha attribuito a quest'ultima il seguente punteggio (cfr. notifica della domanda con punteggio attribuito - doc. 5):



- 1) Punteggio Base per servizio, esigenze di famiglia e titoli generali: **28 punti**
- 2) Punteggio aggiuntivo su sostegno: **15 punti**
- 3) Punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento: **6 punti**

Risulta evidente che l'U.S.P. ha erroneamente attribuito alla ricorrente il punteggio complessivo di **43 punti + 6 per ricongiungimento al coniuge**, non prendendo in considerazione i 3 anni di servizio pre-ruolo prestati dall'odierna ricorrente presso gli istituti Pareggiati-Paritari della Regione Siciliana, così come dalla stessa dichiarato in sede di presentazione della domanda, e attribuendo soli 3 punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato presso gli istituti statali; di contro, avrebbe dovuto attribuirne 6 punti al pari del servizio prestato nel ruolo o, comunque, 3 punti per ciascun anno di pre-ruolo, oltre al punteggio aggiuntivo per il sostegno.

In base all'erroneo calcolo posto in essere dall'U.S.P. di Vicenza, è stato ingiustamente ed illegittimamente attribuito all'odierna ricorrente un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello spettante di diritto, con la conseguenza che la stessa è stata trasferita presso la sede di Roma (Lazio – Ambito 0001) e, precisamente, presso l'Istituto Tecnico per il Turismo “Cristoforo Colombo”, in luogo di uno degli ambiti espressi nella domanda della Provincia di Messina (ambiti nn. 15, 13 16 o 14) o dell'ambito territoriale n. 22 di Palermo, in cui sono stati trasferiti docenti con punteggio inferiore.

Nella fattispecie in esame, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza avrebbe, invece, dovuto attribuire alla Prof.ssa Paternò il seguente punteggio:

- 1) Per il servizio prestato in pre-ruolo per 7 anni: n. **42 punti** (in caso di equiparazione tra servizio pre-ruolo e servizio di ruolo $6 \times 7 = 42$); o in via subordinata: n. **21 punti in caso di sola equiparazione del servizio pre-ruolo prestato nelle Scuole regionali siciliane pareggiate-paritarie al servizio pre-ruolo prestato nelle scuole statali** ($3 \times 7 = 21$);
- 2) Per il servizio prestato in ruolo per 2 anni: **12 punti**;
- 3) Punteggio aggiuntivo su sostegno nel servizio pre-ruolo per 6 anni: **36 punti** (in caso di equiparazione tra servizio pre-ruolo e servizio di ruolo $6 \times 6 = 36$); o in via subordinata: **18 punti** in caso di sola equiparazione del servizio pre-ruolo prestato nelle Scuole



regionali siciliane pareggiate-paritarie al servizio pre-ruolo prestato nelle scuole statali (6x3=18);

- 4) Punteggio aggiuntivo su sostegno nel servizio di ruolo prestato per 2 anni: **12 punti**;
- 5) Punteggio per numero 3 corsi di perfezionamento e/o master: **3 punti**;
- 6) Punteggio per un figlio di età minore ai sei anni: **4 punti**;
- 7) Punteggio per il comune ricongiungimento: **6 punti**.

In definitiva, l'U.S.P. di Vicenza avrebbe dovuto attribuire alla Prof.ssa Paternò, un punteggio complessivo di:

a) **punti 109 (42 servizio pre-ruolo + 12 servizio ruolo + 36 punteggio aggiuntivo sostegno pre- ruolo + 12 punteggio aggiuntivo sostegno ruolo + 3 per master + 4 per figlio minore 6 anni) + 6 punti per il comune di ricongiungimento al coniuge, in caso di riconoscimento del diritto ad avere attribuiti punti 6 sia al servizio di ruolo, sia al servizio pre-ruolo e senza distinzione tra scuole statali e scuole regionali;**

b) o in via subordinata, **punti 70 (21 servizio pre-ruolo + 12 servizio ruolo + 18 punteggio aggiuntivo sostegno pre- ruolo + 12 punteggio aggiuntivo sostegno ruolo + 3 per master + 4 per figlio minore 6 anni) + 6 punti per il comune di ricongiungimento al coniuge, in caso di riconoscimento del solo diritto all'attribuzione di punti 3 per il servizio pre-ruolo, includendovi anche il servizio prestato per 3 anni negli istituti Pareggiati della Regione Siciliana.**

Conseguentemente la ricorrente, in forza di tale corretto punteggio avrebbe dovuto ottenere non già il trasferimento su Roma, ma in Sicilia e precisamente seguendo l'ordine espresso nella domanda: con il punteggio di 109 punti, presso uno degli Ambiti Territoriali della Provincia di Messina (n. 15, 13, 16 o 14); mentre con il punteggio di 70 punti presso l'ambito territoriale n. 22 di Palermo, in cui vi sono stati trasferiti docenti con punteggio inferiore, o comunque, nell'ambito spettante alla stessa in base al corretto punteggio di mobilità ed alle preferenze espresse.

Per completezza va precisato che ad oggi la Prof.ssa Paternò non ha mai preso servizio a Roma presso la sede assegnata, ossia l'Istituto Tecnico per il Turismo "Cristoforo Colombo", atteso che fino al 30 novembre 2017 si trova in congedo



straordinario per lo svolgimento di un dottorato di ricerca all'estero (cfr. doc. 3).

Ciò giustifica la proposizione del presente ricorso innanzi a codesto Ecc.mo Tribunale del Lavoro, in cui ricade la sede di ultimo servizio (Vicenza) dell'odierna ricorrente.

Alla luce dei fatti esposti, risulta evidente l'illegittimità dell'operato delle Amministrazioni intime, che costringe l'odierna ricorrente a proporre il presente ricorso.

DIRITTO

I. IN ORDINE ALLA MANCATA VALUTAZIONE, AI FINI DELLA MOBILITÀ A.S. 2016/2017, DEGLI ANNI DI SERVIZIO PRE-RUOLO SVOLTI DAI DOCENTI PRESSO GLI ISTITUTI REGIONALI PAREGGIATI-PARITARI DELLA REGIONE SICILIANA.

1. Va, preliminarmente rilevata l'illegittimità della disposizione di cui alle “*Note comuni*” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 8 aprile 2016, nella parte in cui dispone che “*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31 agosto 2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestati nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali*”.

In base alla predetta disposizione, il MIUR ha illegittimamente omesso di valutare, ai fini della mobilità 2016/2017, il servizio prestato dai docenti presso le scuole Regionali Pareggiate-paritarie della Regione Siciliana, non considerando, innanzi tutto, che la Regione Sicilia, in forza di Legge Costituzionale, è una Regione a Statuto Speciale e, in quanto tale, gode di particolari forme e condizioni di autonomia normativa e gestionale.

Il Testo dello Statuto Speciale della Regione Siciliana è stato approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella GURI n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata



nella GURI n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 26 dell'1 febbraio 2001), per cui assurge a rango di Legge costituzionale.

In particolare, la Regione Siciliana, per ciò che concerne la materia dell'istruzione, gode di competenza esclusiva per la materia di istruzione elementare (cfr. art. 14 Statuto siciliano), mentre opera entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato (c.d. competenza concorrente) perciò che concerne la materia di istruzione media e universitaria (art. 17 Statuto siciliano).

In forza di tale assetto normativo costituzionale e dell'autonomia prevista dallo Statuto, la Regione Sicilia, fin dal lontano 1968, ha istituito scuole regionali in tutto e per tutto equiparate a quelle statali, ossia ha creato delle scuole "pareggiate" a quelle dello Stato.

In particolare, con decreti del 1968/1969 (D.A. 1366 del 2 settembre 1969) emanati dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana, gli Istituti Regionali d'arte di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, S. Stefano di Camastra e l'Istituto Tecnico Regionale di Catania, istituiti con leggi regionali n. 36/1951 e n. 42/1954, **hanno ottenuto lo status di "pareggiamento" divenendo a tutti gli effetti scuole pubbliche regionali identiche a quelle statali.**

Il riconoscimento dello status di scuola pareggiata in Sicilia è avvenuto, dunque, prima dell'emanazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al D. L.vo n. 297/1994.

Con L.r. n. 34 del 5 settembre 1990 il Legislatore regionale siciliano ha, infatti, previsto all'art. 1, rubricato "*Individuazione delle istituzioni scolastiche*", che: "***1. La Regione siciliana nella gestione degli istituti regionali d' arte di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, S. Cataldo e S. Stefano di Camastra, delle scuole medie annesse agli istituti regionali d' arte di Enna Grammichele, S. Cataldo e S. Stefano di Camastra, dell' istituto tecnico femminile regionale di Carania, degli istituti professionali per ciechi << Ardizzone Gioeni >> di Catania e << Florio e Salamone >> di Palermo, si uniforma ai principi propri della corrispondente legislazione statale***".

Con la citata legge regionale, dunque, il legislatore regionale siciliano in merito alla gestione delle proprie scuole regionali si è uniformato interamente alla



legislazione statale, equiparandole in tutto e per tutto a quelle statali.

L'art. 356 del citato D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, (*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*), ha disciplinato espressamente il c.d. “**pareggiamento**”, definendolo come un istituto limitato a scuole secondarie gestite da enti pubblici o enti ecclesiastici che rappresenta la forma più perfetta di equiparazione alla scuola pubblica, anche con riferimento al numero ed al tipo di cattedre, nonché alla nomina, requisiti e trattamento economico dei docenti.

La predetta disposizione statale, per ciò che concerne le scuole regionali siciliane in oggetto, **presso cui l'odierna ricorrente come rilevato in punto di fatto ha prestato servizio pre-ruolo negli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2012/2013**, ha semplicemente confermato la natura di scuole pareggiate degli istituti regionali siciliani.

Peraltro, le scuole pareggiate gestite dalla Regione Siciliana – Ente pubblico territoriale, nella specie dall'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale, procedono autonomamente alle nomine di ruolo del personale docente e non docente, al conferimento delle supplenze annuali ai sensi delle leggi regionali n. 7/1974, 53/1976 e 34/1990 (sopra citata), **però uniformandosi totalmente ai principi della legislazione statale, e rilasciano un titolo di studio con valore legale identico a quello delle scuole statali.**

Il servizio prestato dai docenti presso le scuole regionali pareggiate, docenti che devono avere gli stessi requisiti dei docenti che prestano servizio presso le scuole statali, ha, dunque, lo stesso valore legale del servizio prestato presso le scuole statali, anche ai fini della mobilità 2016/2017.

Si rileva, altresì, che con successiva legge 10 marzo 2000 n. 62 – Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione – è stato introdotto l'istituto della parità, di cui tratteremo nel secondo motivo di ricorso.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 62/2000, con Decreti assessoriali del 5 febbraio 2002 nn. 28-33, gli Istituti Regionali d'arte di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, S. Stefano di Camastra e l'Istituto Tecnico Regionale di Catania, **oltre allo status di scuola pareggiata, che discende come evidenziato in**



precedenza dal fatto che le scuole regionali sono gestite con le stesse regole delle scuole statali (cfr. L.r. n. 34/1990) e rilasciano titoli di studio identici a quelli delle scuole statali, è stato riconosciuto anche lo status di scuola paritaria, ossia di scuola che, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, è abilitata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, purché rispetti gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi ad elaborare un progetto formativo in armonia con la costituzione e un piano dell’offerta formativa conforme all’ordinamento scolastico (cfr. art. 1 comma 4 della L. n. 62/2000).

Lo status di scuola pareggiata non è venuto meno con l’entrata in vigore del D.L. n. 250 del 5 dicembre 2005, convertito in legge n. 27 del 3 febbraio 2006, che all’art. 1 bis ha previsto che: *“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 , e di scuole non paritarie”*.

Le scuole pareggiate della Regione siciliana, infatti, sono tali proprio per la loro caratterizzazione specifica di essere scuole gestite esattamente come le scuole statali e ciò in forza di norme di legge entrate in vigore prima del riconoscimento della parità scolastica (art. 1 legge regionale 34/1990, secondo cui “1. La Regione siciliana nella gestione degli istituti regionali d'arte si uniforma ai principi propri della corrispondente legislazione statale”).

Le scuole regionali siciliane mantengono ancora oggi sia lo status di scuole pareggiate, proprio per il fatto che hanno un modello gestionale identico a quello statale, sia quello di scuole paritarie, per cui il servizio prestato presso tali scuole deve essere a tutti gli effetti di legge equiparato a servizio prestato presso scuole statali.

La Regione siciliana che, ripetiamo in materia ha competenza legislativa esclusiva e concorrente, ancora oggi uniforma l’assetto gestionale ed organizzativo delle proprie scuole a quelle statali e nel sito istituzionale tali scuole sono definite quali *“Istituti Pareggiati della Regione Siciliana”* (<http://www.regione.sicilia.it/bbcaa/pi/Progetto%20istituto%20d'arte/presentazione%20oprogetto.htm>); la Regione siciliana - Assessorato dell’Istruzione e della formazione



professionale della Regione Siciliana ha ribadito tali principi nella certificazione prot. n. 36093 del 23 giugno 2016, inviata ai suoi istituti, che si allega alla presente (cfr. doc. 6).

Nella stessa ordinanza del 8 aprile 2016 e nel relativo Contratto Collettivo Nazionale, che disciplinano le procedure di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha, peraltro, previsto la valutazione *“del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali”* (cfr. Note Comuni alle Tabelle di Valutazione dei titoli).

Tali atti avrebbero dovuto prevedere, per le considerazioni sopra svolte, anche la valutazione del servizio prestato nelle scuole regionali siciliane pareggiate, con conseguente valutazione del servizio pre-ruolo prestato nelle stesse dall'odierna ricorrente.

Il servizio prestato presso le scuole regionali siciliane pareggiate deve, dunque, essere valutato a tutti gli effetti di legge, compresa la mobilità, anche alla luce dello *status* di scuola paritaria introdotto con Legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. Il sistema nazionale d'istruzione è oggi costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, pertanto, pari dignità deve essere riconosciuta ai docenti che vi hanno prestato servizio mediante il riconoscimento, ai fini della mobilità del personale docente anno scolastico 2016-2017, del servizio di pre-ruolo prestato dai docenti presso le Scuole Regionali Siciliane Pareggiate-Paritarie.

In argomento, con sentenza n. 1102/2002 il Consiglio di Stato ha chiarito che *“nel sancire l'equiparazione per il servizio prestato dal mese di settembre dell'anno 2000, si è agganciata logicamente l'equiparazione al riconoscimento della parità scolastica, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa. **In definitiva la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa”**.*

Lo stesso legislatore nazionale a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 62/2000, ha equiparato, ai fini del riconoscimento del punteggio da inserire nelle



graduatorie permanenti del personale docente (c.d. GAE), il servizio prestato nelle scuole paritarie a quello prestato nelle scuole statali e ciò ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, convertito in L. 20 agosto 2001 n. 333, secondo cui: *“I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*.

Ne deriva che la mancata valorizzazione del servizio prestato nelle scuole pareggiate e paritarie comporta una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza ed equità (artt. 3, 36 e 97 Costituzione), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs 165/01.

Ebbene, nell'ordinamento giuridico italiano non possono sussistere fonti normative che, in assenza di esplicite ragioni oggettive, limitino il diritto dei lavoratori a godere degli stessi vantaggi e dei medesimi diritti, dando luogo a delle illegittime discriminazioni, cosa che sta accadendo nel caso di specie.

La mancata valutazione del servizio pre-ruolo prestato dal docente odierno ricorrente presso le Scuole Regionali Siciliane Pareggiate-Paritarie viola anche la Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, espressione di un principio costituzionale comunitario fondante l'ordinamento dell'unione europea che si pone ad un grado superiore rispetto alle leggi nazionali, secondo cui:

“Principio di non discriminazione (clausola 4)

1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ... 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.



È evidente che l'interpretazione restrittiva del Miur - secondo cui il servizio prestato nelle scuole pareggiate, paritarie o legalmente riconosciute, non avrebbe nessun valore di punteggio per la mobilità a domanda, d'ufficio e per le graduatorie interne d'istituto, non essendo tali servizi riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera - è palesemente illegittima ed errata per le considerazioni sopra svolte.

A ciò si aggiunga che gli USP delle 100 Province italiane hanno adottato provvedimenti difformi in merito alla valutazione del punteggio prestato dai docenti nelle scuole regionali siciliane pareggiate-paritarie (alcuni, tra i quali Milano, Torino e Verona hanno riconosciuto il punteggio, altri, tra i quali Palermo e Vicenza non hanno conteggiato tali anni di servizio pre-ruolo), con conseguente applicazione totalmente disomogenea e discriminatoria della disciplina, che potrebbe illegittimamente avvantaggiare o svantaggiare docenti che hanno svolto lo stesso servizio in territori diversi o che sono inseriti in USP diversi.

Alla luce delle superiori considerazioni, risulta evidente che **il servizio pre-ruolo prestato dalla odierna ricorrente presso le Scuole Regionali Siciliane Pareggiate-Paritarie negli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2012/2013 deve essere valutato ai fini della mobilità a.s. 2016/2017 al pari di quello prestato presso le scuole statali e, come verrà evidenziato nel terzo motivo di ricorso, al pari di quello prestato nel ruolo.**

Conseguentemente la ricorrente, in forza di tale punteggio avrebbe dovuto ottenere non già il trasferimento su Roma, ma in Sicilia e precisamente:

- con il punteggio di 109 punti + 6 punti per il comune di ricongiungimento al coniuge, in caso di riconoscimento del diritto ad avere attribuiti punti 6 sia al servizio di ruolo, sia al servizio pre-ruolo e senza distinzione tra scuole statali e scuole regionali, presso uno degli Ambiti Territoriali della Provincia di Messina (n. 15, 13, 16 o 14), in cui vi sono stati trasferiti docenti con punteggio inferiore;

- o in subordine, con il punteggio di 70 punti + 6 punti per il comune di ricongiungimento al coniuge, presso l'ambito territoriale n. 22 di Palermo o, comunque, presso l'ambito territoriale spettante in base al corretto punteggio e alle preferenze espresse, in cui vi sono stati trasferiti docenti con punteggio inferiore, nel caso di riconoscimento del solo diritto all'attribuzione di punti 3 per



il servizio pre-ruolo prestato negli istituti Pareggiati della Regione Siciliana.

II. IN ORDINE ALLA MANCATA VALUTAZIONE, AI FINI DELLA MOBILITÀ A.S. 2016/2017, DEGLI ANNI DI SERVIZIO PRE-RUOLO PRESTATI DAI DOCENTI NELLE SCUOLE PARITARIE.

La mancata valutazione del servizio prestato presso le scuole regionali pareggiate dall'odierna ricorrente negli anni sopra indicati al pari di quello prestato nelle scuole statali è illegittima anche nella denegata ipotesi in cui le scuole regionali siciliane venissero considerate soltanto paritarie.

La disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 8 aprile 2016, secondo cui “*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera*”, infatti, è illegittima in quanto viola la legge 10 marzo 2000 n. 62 “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*” che ha introdotto l'istituto della parità scolastica.

L'art. 1 della citata Legge prevede, infatti, che “Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” le quali svolgono un “*servizio pubblico*”.

In particolare, la legge 62/00 ha definito le scuole paritarie “*a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6*”.

Tale legge non fa altro che confermare l'esistenza di un principio generale di equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche, ragion per cui sono stati previsti rigidi controlli per le scuole paritarie (vedasi la citata L. 62/2000, la successiva L. 27/06, *ex multis* Circolare Ministeriale 163/2000 e D.M. n. 267/07 e 83/08).

In particolare, la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli



istituti scolastici privati debbano: “*dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione*” e devono “*dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore*”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari (cfr. doc. 7).

Tale principio viene ulteriormente comprovato dal disposto di cui all’art. 2, comma 2° del D.L. n. 255/2001 che ha previsto testualmente che “*I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*”.

La citata disposizione va, peraltro, estesa sia alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente in sede di mobilità, che ai fini della ricostruzione della carriera.

Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94, ove si prevede il riconoscimento “*agli effetti della carriera*” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “*pareggiate*” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “*parificate*” (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “*paritarie*”.

D’altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all’art. 1-bis. (“*Norme in materia di scuole non statali*”), espressamente prevede che: “*Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie*”.

La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/812010, ha riconosciuto che la L.62/00 “*nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei*



servizi pre-ruolo svolti nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297"... "

Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art. 1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250, nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali.

Anche la giurisprudenza amministrativa, intervenendo sulla questione ha chiarito che *"la parificazione di servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa"* (Consiglio di Stato, n. 102/2002).

Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza giuslavorista: *"Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 — che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed, in particolare, le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche.*

Equiparazione, quest'ultima, ulteriormente comprovata:

a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali";

b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le



scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n. 64/2014).

Alla luce delle superiori considerazioni non possono residuare dubbi circa l'illegittimità della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari.

Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Nel caso di specie, tuttavia, il principio di equiparazione tra scuola statale e paritaria non è stato recepito dal CCNI mobilità 2016/2017, arrecando un grave pregiudizio in sede di mobilità, oltre che nella futura ricostruzione di carriera, all'odierna ricorrente, la quale ha prestato servizio pre-ruolo nelle scuole pareggiate, poi divenute paritarie ai sensi di legge.

La mancata valutazione nell'ambito della procedura di mobilità per cui è causa di tre anni di servizio svolti nelle scuole regionali siciliane, non può che comportare la minaccia di un "pregiudizio" per la ricorrente con specifico riferimento al richiesto trasferimento in Sicilia (da Roma).

In argomento, con recente ordinanza dello scorso 11 luglio 2016, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltagirone, prendendo le mosse dalla L. 62/00 istitutiva della parità e relative disposizioni attuative (C.M. 163/00, D.M. 267/07, D.M. 83/08) ha sospeso gli effetti del provvedimento di trasferimento del Miur di una docente, riconoscendo il diritto alla piena valutazione, ai fini della mobilità del personale docente e della ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo svolto negli istituti paritari, valutazione che risultava esclusa dalla Tabella allegata al recente CCNI dell'8 aprile 2016.



Lo stesso Giudice, ha risolto anche il possibile equivoco derivante dal riferimento degli artt. 360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 alle sole scuole “*pareggiate*” e “*parificate*” (“agli effetti della carriera”), chiarendo che tale previsione legislativa va senz’altro aggiornata alla luce delle novità normative in materia di parità scolastica e rilevando come al riguardo esiste, peraltro, un’espressa disposizione, l’art.1 bis D.L. 250/05, ove è precisato che: “*Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie*”.

Il Tribunale del Lavoro di Caltagirone ha, quindi, concluso con un richiamo ai principi costituzionali affermando che: “*diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche*”.

In senso pienamente adesivo alla suddetta ordinanza, dopo un’attenta ed articolata disamina della fattispecie è, poi, intervenuto il Tribunale del Lavoro di Milano che, in data 20 luglio 2016, ha emesso analogo provvedimento d’urgenza.

Ed ancora, anche il Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, con ordinanza n. 16877/2016 del 06 settembre 2016 ha riconosciuto, ai fini della mobilità 2016/2017 il servizio prestato nella scuola paritaria, affermando “*il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente*”.

Per le su esposte ragioni, in ossequio alle norme costituzionali, nazionali e comunitarie, nonché alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali, il servizio prestato dai docenti in pre-ruolo nelle scuole paritarie deve essere riconosciuto e valutato, al pari di quello statale, anche con riguardo alla procedura di mobilità a.s. 2016/2017.

Alla luce delle superiori considerazioni, risulta evidente che **il servizio pre-**



ruolo prestato dalla odierna ricorrente presso le Scuole Regionali Siciliane Pareggiate-Paritarie negli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2012/2013 deve essere valutato ai fini della mobilità a.s. 2016/2017 al pari di quello prestato presso le scuole statali e, come verrà evidenziato nel terzo motivo di ricorso, al pari di quello prestato nel ruolo.

Conseguentemente la ricorrente, in forza di tale punteggio avrebbe dovuto ottenere non già il trasferimento su Roma, ma in Sicilia e precisamente:

- **con il punteggio di 109 punti + 6 punti per il comune di ricongiungimento al coniuge, in caso di riconoscimento del diritto ad avere attribuiti punti 6 sia al servizio di ruolo, sia al servizio pre-ruolo e senza distinzione tra scuole statali e scuole regionali, presso uno degli Ambiti Territoriali della Provincia di Messina (n. 15, 13, 16 o 14), in cui vi sono stati trasferiti docenti con punteggio inferiore;**
- **o in subordine, con il punteggio di 70 punti + 6 punti per il comune di ricongiungimento al coniuge, presso l'ambito territoriale n. 22 di Palermo, o, comunque, presso l'ambito territoriale spettante in base al corretto punteggio e alle preferenze espresse, in cui vi sono stati trasferiti docenti con punteggio inferiore, nel caso di riconoscimento del solo diritto all'attribuzione di punti 3 per il servizio pre-ruolo prestato negli istituti Pareggiati della Regione Siciliana.**

III. IN ORDINE AL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO PRE-RUOLO SVOLTO DAI DOCENTI PRIMA DELL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO AI FINI DELLA MOBILITÀ.

La mancata valutazione del punteggio del servizio di pre-ruolo prestato presso le scuole regionali siciliane oltre ad essere illegittimo per i motivi sopra indicati è illegittima in quanto tale servizio deve essere valutato al pari del servizio prestato nel ruolo.

La disciplina contenuta nel CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, infatti, viola apertamente il principio di diritto europeo contenuto nella clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta la **disparità di trattamento tra docenti assunti con contratto a tempo determinato (pre- ruolo) e docenti assunti a tempo indeterminato (immessi in ruolo).**



La tabella A relativa ai titoli di servizio attribuisce un punteggio minore al servizio prestato dai docenti in pre-ruolo (3 punti) rispetto al servizio prestato dagli stessi in ruolo (6 punti).

Nella fattispecie, tale circostanza ha arrecato un pregiudizio grave alla ricorrente nella valutazione del proprio servizio scolastico, con ulteriore danno nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, nella quale doveva essere inserita con un punteggio largamente superiore.

Sotto il profilo prettamente normativo, la Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla clausola 4 par. 1 prevede espressamente che **“per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”**.

Secondo la Giurisprudenza Comunitaria, infatti, nella nozione di ragioni oggettive non rientra la possibilità che tale differenza di trattamento sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo.

La locuzione richiamata dalla direttiva *“richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguano il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”*.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito la portata generale della direttiva 99/70 e del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati: *“la mera circostanza che l'impiegato sia qualificato come “di ruolo” in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego di uno Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune*



categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”(Corte di Giustizia 13.9.2007 C-307/5 Dei Cerro punto 29; Corte di Giustizia 22.12.2010 C-444/2009 Gavieiro e C-456/2009 Torres punto 43).

Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell'impiego.

"Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell'accordo quadro" (Corte di Giustizia 22.12.2010 cit. punto 57) , scopi individuati dalla stessa corte nella "garanzia della parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni...al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato" (punti 47 e 48).

A tale proposito rileva la Corte che **le modalità di selezione del personale docente non hanno avuto, né possono avere, alcuna incidenza sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa: sia i dipendenti di ruolo che quelli assunti con contratti di lavoro a tempo determinato sono docenti, insegnano presso gli Istituti scolastici facenti capo ai Ministero appellante e svolgono la stessa identica prestazione lavorativa**, con l'unica differenza che il personale di ruolo matura gli scatti di anzianità, mentre per i docenti non di ruolo la legislazione interna non prevede il diritto alla maturazione degli scatti di anzianità.

Il contenuto della prestazione lavorativa è identico, così come identica la qualità del lavoro prestato: infatti, se è vero che il personale non di ruolo è destinato a coprire le carenze di organico (per assenze malattie, congedi straordinari ecc...) del personale di ruolo, ciò significa che il Ministero, quale datore di lavoro, ritiene il personale non di ruolo perfettamente in grado di svolgere la prestazione lavorativa (attività di docenza) in sostituzione (supplenza) del personale di ruolo assente.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'unico limite che giustifica un trattamento differenziato e cioè la sussistenza di ragioni oggettive, non può essere



ravvisato dalla mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base all'ordinamento interno e presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego (Cfr. Corte di Giustizia II sez. 13.9.2007 causa 307/2005 Del Carro, punti da 26 a 29; Corte di Giustizia 22.12.2010 cause riunite 444109 e 456/09 Gaviero e Torres).

La Corte ha definito la nozione di ragioni oggettive, tali da giustificare una diversità di trattamento tra assunti a termine assunti di ruolo, nel senso che si deve trattare di *"elementi precisi e concreti (...) che possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato"* (Cfr. Corte di Giustizia sentenza Del Carro cit., punti da 49 a 58).

In altri termini, le "ragioni oggettive", che ai sensi dell'art. 4 punto 1 della direttiva legittimano la differenza di trattamento, non possono consistere nel fatto che questa sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale la legge o il contratto collettivo, ma riguardano *"la sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria"*.

La reale necessità di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte Europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto con concorso, né tali peculiarità del rapporto di impiego hanno alcuna correlazione logica con il negare la progressione retributiva in funzione dell'anzianità maturata.

La posizione del docente a tempo indeterminato e quella di chi ha lavorato — come la ricorrente — con continuità nella medesima mansione in forza di una pluralità di rapporti a termine per 7 anni sono pertanto pienamente equiparabili.

Appare centrale al riguardo anche la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia il 13 novembre 2007, nel proc. C 307/05: *"Alla luce di tutto quanto sopra – hanno scritto i giudici – non possono esservi dubbi sul fatto che l'Ordinamento comunitario prescrive come regola la parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato nel settore privato come in quello pubblico"*. Come *"non sono d'altronde*



ravvisabili motivi di incompatibilità tra la natura del contratto a termine e le varie previsioni di legge e di contratto che danno rilevanza all'anzianità nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato”.

Occorre, infine, evidenziare come la Corte di Giustizia, recentemente, abbia ribadito il proprio orientamento con Ordinanza del 4.9.2014 nella causa C- 152/2014, all'esito del giudizio sorto a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale inoltrata dal Consiglio di Stato della Repubblica Italiana, nell'ambito di una controversia tra l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (Ente pubblico) e sette dipendenti, aventi ad oggetto il rifiuto dell'AEEG di prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell'anzianità dei dipendenti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato, all'esito di una specifica procedura di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro, come dipendenti di ruolo, i periodi di servizio precedentemente svolto presso detto ente pubblico nell'esplicazione di contratti a tempo determinato.

Alla luce di quanto affermato, il palese ed insanabile contrasto tra le previsioni del diritto europeo (clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e la regola dettata dalla normativa interna speciale del settore scolastico di cui al D.Lgs. n. 297/94, non può che essere risolta in favore delle prime in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti, e precisamente attraverso la disapplicazione della normativa nazionale.

L'Italia deve, dunque, adeguare la normativa con cui gestisce il precariato nella scuola, come in tutta la pubblica amministrazione; sia per quel che riguarda il reclutamento, sia per la ricostruzione di carriera, che ancora tanto penalizza i neo-immessi in ruolo, soprattutto quando hanno alle spalle decenni di supplenze.

L'art. 485 co. 1 del T.U. in materia di Istruzione andrebbe, dunque, aggiornato ed interpretato alla luce del principio di non discriminazione di cui all'art. 3 della nostra Costituzione e della normativa europea entrata in vigore successivamente al T.U. in modo da consentire il riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici.

A tal proposito con sentenza n. 1063/2016, pubblicata il 27 maggio 2016, il Tribunale del Lavoro di Torino ha constatato che *“la condotta denunciata e la normativa che l'autorizza si pongono effettivamente in aperto contrasto con la*



normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze”.

Ed ancora, il Tribunale del Lavoro di Vercelli, in relazione ad una fattispecie analoga ritenendo sussistenti *“tutti i presupposti per l'applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE: in primo luogo la modalità di selezione del personale non incide sulla qualità del lavoro prestato, così che nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale argomento”* ha ribadito il principio di non discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato (cfr. Trib. Vercelli, Sez. Lavoro, n. 471/2013; in tal senso anche Trib. Vercelli, Sez. Lavoro, del 30 luglio 2014; Tribunale di Livorno, Sez. Lavoro, n. 628/2013).

Sotto un profilo burocratico si rileva, inoltre, che con una comunicazione del 1° ottobre 2013 indirizzata ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali, l'USR del Veneto ha dato applicazione a quanto stabilito dai Giudici del Lavoro in materia di disparità di trattamento tra lavoro a termine e servizio svolto dopo l'assunzione in ruolo.

Tale comunicazione, finalizzata a fornire agli uffici Scolastici Territoriali e ai Dirigenti Scolastici, le direttive necessarie afferma che, in presenza di sentenza che riconosca per intero il servizio svolto pre- ruolo, **il ricorrente dovrà essere considerato come se fosse stato inquadrato, sin dall'inizio, come lavoratore a tempo indeterminato.**

La circolare specifica, inoltre, che il conteggio degli anni di servizio svolti, comprendente tutti i periodi precedenti alla sottoscrizione del contratto di immissione in ruolo, è valido anche ai fini della ricostruzione di carriera.

Si tratta di precedenti che trovano ormai ampio seguito tra i Giudici del Lavoro italiani e dovrebbero spingere il legislatore ad adeguare la normativa “vigente” – da considerarsi ormai obsoleta e superata – a quella stabilita dalla Direttiva europea.

Ebbene nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la



normativa interna in contrasto con quella europea, atteso che mancano ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diversificato tra il servizio prestato in pre-ruolo dalla ricorrente e quello prestato in ruolo.

Ciò alla luce del principio già esplicitato, ossia che l'assunzione di lavoratori, alle dipendenze di una pubblica amministrazione, con contratti a tempo determinato, non costituisce "ragione oggettiva" ai sensi dell'art. 4 punti i e 4, per differenziare i predetti lavoratori dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

Ne deriva che in relazione alla procedura di mobilità *de qua*, atteso che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, deve essere riconosciuto alla Prof.ssa Paternò il servizio pre-ruolo prestato per sette anni nelle scuole statali e paritarie regionali, con l'attribuzione di punti 6 per ciascun anno, e ciò nella stessa misura in cui è valutato il servizio di ruolo, per un totale complessivo di 42 punti.

Alla luce delle superiori considerazioni, risulta evidente che **il servizio pre-ruolo prestato dalla odierna ricorrente presso le Scuole Regionali Siciliane Pareggiate-Paritarie negli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2012/2013 deve essere valutato ai fini della mobilità a.s. 2016/2017 al pari di quello prestato presso le scuole statali e tutti i servizi pre-ruolo (complessivamente 7 anni) dovranno essere valutati al pari del servizio prestato nel ruolo.**

Conseguentemente la ricorrente, in forza di tale punteggio avrebbe dovuto ottenere non già il trasferimento su Roma, ma in Sicilia e precisamente:

- con il punteggio di 109 punti + 6 punti per il comune di ricongiungimento al coniuge, in caso di riconoscimento del diritto ad avere attribuiti punti 6 sia al servizio di ruolo, sia al servizio pre-ruolo e senza distinzione tra scuole statali e scuole regionali, presso uno degli Ambiti Territoriali della Provincia di Messina (n. 15, 13, 16 o 14), in cui vi sono stati trasferiti docenti con punteggio inferiore;

- o in subordine, in accoglimento dei soli primi due motivi di diritto, con il punteggio di 70 punti + 6 punti per il comune di ricongiungimento al coniuge, presso l'ambito territoriale n. 22 di Palermo, o, comunque, presso l'ambito territoriale spettante in base al corretto punteggio e alle preferenze espresse, in cui vi sono stati trasferiti docenti con punteggio inferiore, nel caso di riconoscimento



del solo diritto all'attribuzione di punti 3 per il servizio pre-ruolo prestato negli istituti Pareggiati della Regione Siciliana.

Alla luce delle superiori considerazioni

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE

- fissare l'udienza di comparizione delle parti;
- accogliere il presente ricorso, perché fondato in fatto e in diritto e per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità e/o inefficacia dell'allegato D "Tabella di valutazione dei titoli" al CCNI mobilità a.s. 2016/2017, nella parte in cui, per la valutazione dei titoli di servizio, assegna punti 3 per ogni anno di servizio pre-ruolo, purché lo stesso sia riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e, quindi, esclude il servizio pre-ruolo prestato in scuole paritarie e/o pareggiate;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità e/o inefficacia della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 8 aprile 2016, nella parte in cui dispone che "*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera*";
- accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità e/o inefficacia dell'allegato D "Tabella di valutazione dei titoli" del CCNI mobilità a.s. 2016/2017, nella parte in cui, per la valutazione dei titoli di servizio, assegna punti 3 per ogni anno di servizio pre-ruolo, mentre per il servizio prestato nel ruolo prevede l'assegnazione di punti 6;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio di insegnamento svolto nelle Scuole Regionali Siciliane Pareggiate-Paritarie negli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2012/2013 nella stessa misura in cui è valutato il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole statali;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione del servizio pre-ruolo (sette anni) con punti 6 per ciascun anno al pari del servizio prestato nel ruolo;
- accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente ad avere attribuito il punteggio complessivo di:



- a) 109 punti + 6 punti per il comune di ricongiungimento al coniuge, in caso di riconoscimento del diritto ad avere attribuiti punti 6 sia al servizio di ruolo, sia al servizio pre-ruolo e senza distinzione tra scuole statali e scuole regionali;
- b) o in subordine, 70 punti + 6 punti per il comune di ricongiungimento al coniuge, nel caso di riconoscimento del solo diritto all'attribuzione di punti 3 per il servizio pre-ruolo prestato negli istituti Pareggiati della Regione Siciliana;
- condannare le Amministrazioni convenute a ripetere le operazioni di mobilità propedeutiche all'assegnazione della sede definitiva spettante all'odierna ricorrente, previa correzione del punteggio attribuito alla stessa nei termini indicati, con conseguente attribuzione della corretta sede di servizio in uno degli ambiti territoriali della Provincia di Messina (n. 15, 13, 16 o 14) o nell'ambito n. 22 di Palermo in cui vi sono stati trasferiti docenti con punteggio inferiore o, comunque, nell'ambito spettante alla ricorrente in base al corretto punteggio di mobilità ed alle preferenze espresse.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Contratto di lavoro a tempo indeterminato, prot. n. 2678 del 5 marzo 2014;
- 2) Domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di II° grado per l'a.s. 2016/2017 corredata da Allegato D scuola secondaria;
- 3) copia congedo straordinario per svolgimento di dottorato di ricerca;
- 4) copia del CCNI per la mobilità del personale docente del 8 aprile 2016;
- 5) Notifica domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di II° grado per l'a.s. 2016/2017 con punteggio riconosciuto;
- 6) copia della nota prot. n. 36093 del 23 giugno 2016 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana;
- 7) copia della Circolare Ministeriale n. 163 del 15 giugno 2000;
- 8) graduatoria nazionale della mobilità a.s. 2016/2017, comprensiva dell'ambito n. 1 di Roma, degli ambiti della provincia di Messina nn. 15,13,16 e 14 e dell'ambito n. 22 della Provincia di Palermo;
- 9) copia dell'O.M. MIUR n. 241 del 8 aprile 2016;



10) copia del documento di identità e del codice fiscale.

Con vittoria di spese competenze ed onorari.

In merito al versamento del contributo unificato si dichiara che ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c. il valore della causa è indeterminato e, pertanto, il predetto contributo è dovuto in misura pari ad € 259,00.

Salvis iuribus

Palermo, 18 ottobre 2016

Avv. Stefano Polizzotto

Avv. Rossana Ingrassia Strano

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti procuratori, rappresentanti e difensori della prof.ssa Cettina Amalia Paternò e in forza della procura alle liti in calce al presente ricorso *ex art.* 414 c.p.c., con contestuale istanza *ex art.* 151 c.p.c.,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha ad oggetto l'impugnazione delle graduatorie definitive della mobilità a.s. 2016/2017, previa loro disapplicazione, relativamente alla classe di concorso A036 e Sostegno, aventi ad oggetto il trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di II° grado a seguito di mancato riconoscimento:

1) del servizio pre-ruolo svolto dall'odierna ricorrente nelle scuole Paregiate-paritarie della Regione Siciliana, nella stessa misura in cui è valutato il servizio pre-ruolo prestato nella scuola statale;

2) del servizio pre-ruolo svolto dall'odierna ricorrente nelle scuole statali e Paregiate-paritarie della Regione Siciliana, nella stessa misura in cui è valutato il servizio di ruolo;

- le Amministrazioni scolastiche hanno erroneamente valutato i titoli di servizio della odierna ricorrente attribuendole un punteggio inferiore rispetto a quello spettante;

- in base a tale punteggio, la ricorrente è stata trasferita a Roma (ambito 01) e, precisamente, presso l'Istituto Tecnico per il Turismo "Cristoforo Colombo", in luogo di uno degli Ambiti Territoriali della Provincia di Messina (nn. 15, 13, 16 o 14) o presso



l'ambito territoriale n. 22 di Palermo, in cui sono stati trasferiti docenti con punteggio inferiore o, comunque, presso l'ambito territoriale spettante in base al corretto punteggio e alle preferenze espresse;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso in oggetto deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina (n. 15, 13, 16 o 14) e nella graduatoria dell'ambito territoriale n. 22 di Palermo o, comunque, nella graduatoria dell'ambito territoriale spettante in base al corretto punteggio e alle preferenze espresse, per la classe di concorso Sostegno e A036 della scuola secondaria di II grado, ossia di tutti i docenti che, in virtù di un incremento del punteggio attribuito alla ricorrente e dell'inserimento della stessa nella graduatoria di sua spettanza sarebbero scavalcati in graduatoria;

RILEVATO CHE

- **la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per il grande numero di destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;**

- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo, tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;

- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 e 151 c.p.c. per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;

- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazioneeistruzione.it, nonché l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, gli Uffici Scolastici Provinciali di Vicenza, Messina e di Palermo negli appositi siti internet.

I sottoscritti procuratori formulano istanza affinché codesto Ecc.mo Tribunale,



Avv. Stefano Polizzotto
Via Torquato Tasso, n. 4
90144 – PALERMO
Tel. 091-304188

Avv. Rossana Ingrassia Strano
Via Torquato Tasso, n. 4
90144 – PALERMO
Tel. 091-304188

valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento nella G.U.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR, nonché sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e degli Uffici Scolastici Provinciali di Vicenza, Messina e di Palermo; invece alle Amministrazioni convenute mediante notifica con mezzi ordinari.

Palermo, 19 ottobre 2016

Avv. Stefano Polizzotto

Avv. Rossana Ingrassia Strano

